



SENT. N. 11/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **23969** del registro di Segreteria, proposto da **G.G.**,

nato a *omissis* il *omissis*, ivi residente in corso *omissis*, cod.

fisc. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Salvini

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Susa n. 42,

P.E.C. avvnicolasalvini01@pec.ordineavvocatitorino.it;

contro

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti

Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., con sede in

Torino Via XX Settembre n. 34, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia

Zecchini e Franca Borla dell'Avvocatura dell'Istituto ed elettivamente

domiciliato in Torino, Via dell'Arcivescovado n. 9;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, dipendente comunale a tempo parziale al 75% dall'1/5/2011, a

seguito di propria domanda e al fine di integrare la propria posizione assicurativa, veniva ammesso dall'INPS con due distinti decreti (del 17/2/2014 e dell'11/5/2015) al versamento dei contributi volontari con la decorrenza richiesta (1/5/2011), con contestuale determinazione del dovuto sino al 31/12/2015, che provvedeva a versare.

Per gli anni 2016 e 2017, avendo ricevuto rassicurazioni a seguito di interpello all'istituto previdenziale attraverso il sistema "INPS risponde" (*"Le comunichiamo che non essendo variato nulla, può effettuare quanto in scadenza con lo stesso importo del precedente. Cordiali saluti"*), provvedeva a versare i medesimi importi degli anni precedenti.

Non avendo ricevuto ulteriore riscontro per l'anno 2018, il ricorrente proseguiva i versamenti con la medesima modalità sino al giugno 2023, inviando anno per anno all'INPS le quietanze dei versamenti e ricevendo conforme certificazione nel modello dichiarativo fiscale precompilato dell'Agenzia delle Entrate.

Nel 2023, consultando il proprio fascicolo previdenziale, il ricorrente si avvedeva, però, del mancato accredito dei contributi volontari versati.

Interpellato l'istituto previdenziale, quest'ultimo con comunicazione del 4/7/2023 giustificava l'omesso accredito con la mancata presentazione da parte del ricorrente, anno per anno, di apposita istanza di autorizzazione ai versamenti volontari.

Il gravame amministrativo del G. non sortiva esito positivo.

Con il ricorso in esame, pertanto, il sig. G. chiede l'accertamento del proprio diritto all'accredito dei contributi volontari versati dall'1/5/2011 al giugno 2023; ovvero, in subordine, la condanna dell'INPS alla restituzione

	dell’importo versato a tale titolo, pari a euro 33.551,21, oltre interessi di legge.	
	Si è costituito in giudizio l’INPS, che domanda il rigetto del ricorso, sulla base,	
	sostanzialmente, del messaggio INPS n. 223 del 18/1/2019, a mente del quale	
	a partire dall’anno 2019 l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari	
	deve essere preceduta da apposita domanda, da presentarsi annualmente con	
	riferimento alla contribuzione da versare per l’ anno precedente: il mancato	
	adempimento comporterebbe la decadenza dalla facoltà di versamento	
	volontario, essendo a quel punto esercitabile dall’interessato la sola facoltà di	
	riscatto .	
	All’udienza del 20 gennaio 2025, la causa è stata trattata come da verbale e	
	decisa come da dispositivo.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. La controversia verte, sostanzialmente, sul rivendicato diritto del ricorrente	
	all’accredito della contribuzione volontaria versata ad integrazione di periodi	
	di lavoro part-time, sulla base della propria originaria domanda del 2011 (e	
	delle autorizzazioni intervenute con decreti del 17/2/2014 e dell’11/5/2015), in	
	assenza di successive autorizzazioni annuali ai versamenti da parte dell’INPS.	
	Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini e per i motivi che seguono.	
	1.1. Preliminarmente si deve osservare che, sulla base delle stesse difese	
	dell’INPS, appare pacificamente ingiustificato il mancato accredito della	
	contribuzione volontaria versata dal ricorrente relativamente al periodo	
	dall’1/5/2011 al 31/12/2018.	
	L’istituto previdenziale, infatti, sia in sede amministrativa che in questa sede	
	giudiziale, ha giustificato il mancato accredito dei contributi volontari sulla	
	- pag. 3 di 11 -	

base di quanto disposto dal proprio messaggio n. 223 del 18/1/2019.

Quest'ultimo ha dato indicazioni agli uffici nel senso che *“In particolare, al fine di determinare correttamente il contributo volontario da versare, tale tipologia di autorizzazione, finalizzata all'integrazione di periodi di attività lavorativa a tempo parziale, dovrà essere rilasciata sulla base di apposite domande prodotte ogni anno dagli interessati e riferite a situazioni contributive consolidate.*

Ciò posto, a partire dall'anno 2019, gli interessati potranno essere autorizzati ai versamenti volontari per integrare un periodo di lavoro prestato in regime di part time a condizione che presentino domanda di autorizzazione, pena la decadenza, entro i dodici mesi successivi all'anno che si deve integrare. Una volta decorso il suddetto termine, non sarà più possibile integrare il relativo periodo con i versamenti volontari, ma potrà essere esercitata la sola facoltà di riscatto.

A tale scopo, è stata effettuata una prima modifica della domanda telematica con l'apposita avvertenza che la domanda di autorizzazione, ad integrazione di un periodo part time, si riferisce esclusivamente all'anno precedente. Pertanto, le domande di autorizzazione presentate nel 2019 saranno finalizzate esclusivamente ad integrare periodi lavorativi prestati in regime di part-time relativi all'anno 2018 (dal 1 gennaio al 31 dicembre), e saranno lavorabili dopo l'aggiornamento del software di cui sarà data apposita comunicazione alle Sedi.

Relativamente alle domande già pervenute e non lavorate la cui data domanda è antecedente il 1/1/2019 il sistema ne consentirà la lavorazione secondo la vecchia logica, cioè integrando il periodo dalla data della domanda

(retrocedendo al massimo di sei mesi) fino al 31/12/2018. Per l'integrazione dei periodi dell'anno 2019 si dovrà fare una nuova domanda nel 2020. Le autorizzazioni già emesse, per le quali l'interessato ha in corso il relativo pagamento, si fermeranno al 31/12/2018; pertanto nel 2019 le stesse non saranno rimesse a disposizione automaticamente degli operatori su scrivania virtuale per consentire l'aggiornamento secondo il nuovo indice Istat del contributo da versare, in quanto per integrare l'anno 2019 dovrà essere presentata nuova domanda” (sottolineature aggiunte).

Orbene, in disparte la limitata valenza di tale messaggio (messaggi e circolari amministrative sono meri atti di indirizzo agli uffici, con efficacia circoscritta all'interno dell'amministrazione ma senza dispiegare alcuna precettività esterna, cfr., *ex plurimis*, Cass., S.U., n. 23031/2007), appare evidente che lo stesso istituto previdenziale abbia così dimostrato di riconoscere come valide e perduranti le autorizzazioni ai versamenti volontari intervenute entro il 31/12/2018, ritenendo necessaria una nuova domanda solo per i contributi da versare dal 2019 in poi.

Depongono in questo senso, d'altro canto, le risposte fornite dagli stessi funzionari INPS all'interpello proposto dal ricorrente in ben due occasioni, attraverso il servizio “*Inps risponde*”, il 28/6/2016 e nuovamente nel 2017, allorché gli veniva dapprima comunicato (nel 2016) che “*non essendo variato nulla, può effettuare quanto in scadenza con lo stesso importo del precedente*”, e poi l'anno successivo che “*scusandoci per il ritardo della risposta, confermiamo che gli importi di contribuzione volontaria relativi all'anno 2017 non hanno subito variazioni. Pertanto si confermano gli importi precedentemente comunica[ti]*” (cfr. docc. 3-4 del ricorrente).

È allora del tutto evidente che i versamenti volontari effettuati dal ricorrente dall'1/5/2011 al 31/12/2017 devono considerarsi espressamente autorizzati dall'INPS, dapprima attraverso i due decreti del 17/2/2014 e dell'11/5/2015, e poi con le suddette due comunicazioni del 28/6/2016 e del 21/6/2017; mentre quelli per l'anno 2018 sono stati implicitamente approvati, alla luce della mancata risposta alla richiesta del ricorrente (inoltrata via p.e.c. in data 7/6/2018) e, soprattutto, dell'evidenziato riconoscimento, contenuto nel messaggio INPS n. 223 del 18/1/2019, della necessità di una nuova domanda solo per i versamenti relativi, appunto, all'anno 2019 e seguenti.

Quest'ultimo, infatti, ha escluso dal proprio ambito di applicazione le domande antecedenti all'1/1/2019 già lavorate, e nel contempo, prevedendo l'introduzione di una *“modifica della domanda telematica con l'apposita avvertenza che la domanda di autorizzazione, ad integrazione di un periodo part time, si riferisce esclusivamente all'anno precedente”* ha dimostrato di considerare quelle antecedenti certamente non circoscritte ad una valenza annuale.

È, inoltre, indubbio, che anche l'eventuale difformità delle risposte fornite dai funzionari INPS rispetto a *“quanto stabilisce la normativa sulle modalità di calcolo dei versamenti volontari ad integrazione dei periodi di non attività connessi a rapporti dli lavoro prestati a regime di part-time”* (cfr. comunicazione INPS al sig. G. del 4/7/2023, sub doc. 9 del ricorrente), non possa certo andare a detrimento dell'interessato, dovendo i relativi effetti rimanere a carico dell'ente previdenziale, in base ai principi generali di leale collaborazione e di tutela dell'affidamento incolpevole e della buona fede che devono sempre ispirare i rapporti tra ente pubblico (ma anche tra privati) e

cittadino/utente/assicurato.

2. Considerazioni nella sostanza non dissimili si impongono, peraltro, anche per i contributi volontari versati dal ricorrente successivamente al 31/12/2018.

Se è pur vero, infatti, che con il messaggio INPS n. 223 del 18/1/2019 l'istituto previdenziale ha inteso introdurre, a partire dal 2019 (seppur con la limitata efficacia di cui si è detto e di cui si dirà ancora *infra*), la necessità di un'autorizzazione annuale ai versamenti volontari tesi ad integrare i periodi di lavoro part-time, per consentire l'aggiornamento degli importi da versare agli adeguamenti ISTAT, occorre però rilevare che siffatta previsione non trova alcun riscontro né fondamento nella normativa vigente.

La disciplina di riferimento in materia è, infatti, contenuta nell'art. 8 del d.lgs. 16/09/1996 n° 564, il cui comma 2 dispone che i lavoratori a tempo parziale, al fine di integrare i periodi di mancata effettuazione della prestazione lavorativa, possono essere autorizzati, in alternativa al riscatto (previsto dal comma 1), alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza, ai sensi della legge 18 febbraio 1983 n. 47, per i periodi successivi al 31 dicembre 1996.

La predetta disposizione non introduce alcun vincolo o limite temporale alla suddetta autorizzazione, tant'è vero che lo stesso portale INPS, in materia di contribuzione volontaria, evidenzia (come anche efficacemente comprovato dal ricorrente), che “[l'] *autorizzazione concessa non decade mai e i versamenti volontari, anche se interrotti, possono essere ripresi in qualsiasi momento senza dover presentare una nuova domanda*” (cfr. doc. 6 allegato al ricorso; sottolineature aggiunte).

Di nuovo, pertanto, deve darsi prevalenza alla tutela dell'affidamento riposto

dal ricorrente sulla correttezza delle informazioni comunicate dall'istituto agli assicurati, attraverso i propri canali istituzionali, rispetto ad altre contraddittorie disposizioni interne, che, in base alle risultanze agli atti, non appaiono esser state altrettanto adeguatamente pubblicizzate all'esterno.

Anche l'art. 7 del d.P.R. n. 432/1971, ha previsto, d'altronde, che *“La facoltà di contribuire volontariamente nelle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi può essere esercitata a decorrere dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione”*, senza prevedere alcuna temporaneità di quest'ultima e senza, anzi, che appaia neppure necessario attendere l'intervento di quest'ultima per poter procedere con i versamenti.

Allo stesso modo, l'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 184/1997 (“Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici”) prevede che *“L'assicurato, il quale riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto”*. Questo significa, evidentemente, che in caso di mancata interruzione dei versamenti e di permanenza del rapporto lavorativo, alcuna nuova domanda è dovuta da parte dell'interessato.

3. Conformemente a tali considerazioni, è stato ritenuto, con argomentazioni condivise da questo Giudice, che *“L'autorizzazione dell'INPS alla contribuzione volontaria non è soggetta a causa di decadenza ed ha efficacia a tempo indeterminato. Ne consegue che il lavoratore autonomo che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti e che abbia*

effettuato il versamento della contribuzione volontaria a seguito di autorizzazione in tal senso richiesta ed ottenuta dall'Inps, ha diritto alla ricongiunzione, nella gestione cui risulti iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo, dei contributi previdenziali versati presso la forma obbligatoria di previdenza per liberi professionisti alla quale è stato iscritto, in quanto il rapporto previdenziale deve intendersi come mai interrotto” (cfr. Trib. Roma, Sez. lav., 07/08/2018, n.4812; sottolineature aggiunte).

Ed ancora, “In tema di iscrizione all'Enasarco degli agenti e dei rappresentanti di commercio - che ha carattere obbligatorio - non è necessario che l'agente, dopo ogni interruzione o sospensione dell'attività professionale, rinnovi tale iscrizione, atteso che, al momento della sua prima effettuazione e del primo versamento contributivo, vengono costituiti sia la posizione individuale contrassegnata da un numero di matricola, sia il conto individuale, sul quale vanno a confluire i versamenti fatti da uno o più preponenti, i quali ben possono cambiare nel corso della vita professionale dell'assicurato. Parallelamente, posto che, nel caso si verifichi la suddetta sospensione o interruzione dell'attività, l'iscritto ha diritto ad essere ammesso alla contribuzione volontaria (non cumulabile, in relazione allo stesso periodo, con quella obbligatoria) purché possa far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva, anche se non continuativa, e purché proponga la relativa domanda entro il termine di decadenza di due anni dalla fine dell'anno solare posteriore alla data in cui si è verificato uno dei suddetti eventi, e posto altresì che l'eventuale ripresa dell'attività produttiva non comporta l'estinzione del diritto alla contribuzione volontaria, anche se questo rimane temporaneamente non operativo in relazione alla suddetta non cumulabilità con la contribuzione

obbligatoria, non è necessaria, al verificarsi di una nuova sospensione o interruzione di tale attività, una nuova domanda di ammissione a quella contribuzione” (Cass. civ., sez. lav., 07/11/2008 n.26807 e n. 5453/1996).

E’ pur vero che tali pronunce riguardano assicurati iscritti a gestioni previdenziali differenti da quella in esame, ma esse rispondono a principi che appaiono applicabili anche alla presente fattispecie, in assenza di norme difformi rinvenibili nella specifica disciplina delle pensioni pubbliche.

4. Neppure vale ad escludere il carattere permanente dell’autorizzazione ai versamenti volontari, la circostanza dell’eventuale pagamento di contributi non più conformi agli adeguamenti ISTAT, *medio tempore* intervenuti.

L’eventuale versamento volontario di contributi di importo inferiore a quanto risultante dall’adeguamento agli indici ISTAT dovrà semplicemente comportare, al più, il riconoscimento della contribuzione in misura proporzionale al dovuto, come in tutte le similari ipotesi di versamenti parziali rispetto agli importi determinati o da determinare (ad es., nel riscatto di laurea).

Ai sensi dell’art. 8 del citato d.P.R. n. 432/1971 (“Riordinamento della prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi”), infatti, *“Qualora l’assicurato, per il trimestre considerato, abbia versato una somma inferiore a quella determinata secondo le modalità di cui al comma precedente, la somma corrisposta viene ripartita in tanti contributi quanti se ne ottengono dalla divisione della somma versata per l’importo del contributo assegnato. I contributi determinati ai sensi del precedente comma, da considerare ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni, sono accreditati a decorrere dal primo sabato compreso nel periodo di versamento”*.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente all'accredito della contribuzione volontaria versata con decorrenza dal maggio 2011 al giugno 2023, con ogni conseguente conforme adempimento a carico dell'INPS.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

Accoglie il ricorso come da motivazione e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'accreditamento ai fini pensionistici dei contributi volontari versati con decorrenza dal maggio 2011 al giugno 2023.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre a spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2025.

IL GIUDICE

Cons. Ivano MALPESI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 05/02/2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente